

SMR
16.01.07

ASLASI

(Relazione in occasione del primo compleanno dell'Associazione).

Di Assicurazione per l'invalidità, negli ultimi anni, se ne parla parecchio. Gli scopi della stessa vengono però a volte dimenticati o riferiti in modo impreciso.

Dirò innanzitutto cosa non è: non è un'assicurazione "pensionistica", cioè un'assicurazione che eroga rendite e queste rimangono inalterate per tutta la vita.

L'assicurazione per l'invalidità è soprattutto un ente deputato a reintegrare le persone che, a causa di un danno alla salute, non possono più esercitare la loro attività in modo sufficiente per avere anche un'autonoma capacità di guadagno.

Gli uffici cantonali dell'assicurazione per l'invalidità devono essere propositivi nel pieno rispetto delle norme legali; ciò significa che le prestazioni non sono erogate secondo un contratto privato tra assicurato ed assicuratore, ma sono determinate dalla legge.

Non esistono tabelle che codificano quanto una patologia limiti o meno la capacità lavorativa: ogni persona con la o le sue affezioni deve essere valutata individualmente e, gli assicurati essendo persone, l'elaborazione di ogni singolo caso comporta una certa complessità.

Oggi, considerato che il tempo a disposizione non mi permette di essere esaustivo, parlerò solo di un aspetto, di un tipo di prestazioni che l'AI eroga: i mezzi ausiliari. Una delle prestazioni che portatori di SLA necessita.

La legge prevede tali prestazioni all'articolo 21 di cui cito i paragrafi 1 e 2:

"L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio Federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere alle sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità di guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo d'assuefazione funzionale".

"L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità di guadagno, a tali mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito da Consiglio Federale.

In questo paragrafo sono definiti gli scopi; da una parte, come da scopo principale della LAI, si mette in rilievo l'integrazione professionale, dall'altra, indipendentemente dalla capacità di guadagno, cioè dall'eventuale grado d'invalidità, l'assuefazione funzionale e, si aggiunge poi, la possibilità di mantenere relazioni sociali.

Si precisa anche che tali mezzi devono essere compresi nella lista del Consiglio Federale, che fa poi parte dell'ordinanza sui MA, e che la lista deve essere considerata esaustiva.

Dal lato medico si può precisare che i mezzi ausiliari sono mezzi che non hanno influsso sulla malattia, ma sulle conseguenze della stessa, quindi sulle disfunzioni o sull'handicap: non bisogna quindi meravigliarsi se alcune attrezzature non sono comprese nell'elenco citato.

Cerco di spiegarmi con due esempi:

- una carrozzella non ha alcun influsso sulla paralisi, permette però spostamenti malgrado la paralisi.
- Un apparecchio per inalazioni, per contro, influisce direttamente sulla malattia polmonare e, secondariamente, permette un miglioramento della funzione respiratoria.

Considerato che l'invalidità deve essere un processo di "lunga durata", definita dalla giurisprudenza di almeno un anno, fa escludere dalle prestazioni AI quei mezzi che vengono usati solo transitoriamente, come ad esempio la carrozzella per la frattura del bacino, poiché il suo uso sarà necessario per pochi mesi.

Come abbiamo sentito dai relatori che ci hanno preceduto, la sclerosi laterale amiotrofica, per il momento, non è una malattia che, con o senza cure, regredisce. La necessità sul lungo periodo di mezzi ausiliari dell'AI è quindi data.

Dalla lista del Consiglio Federale mi permetto di estrarre i mezzi ausiliari che potrebbero essere erogati dall'AI per i portatori di SLA, non escludendo altri che potrebbero essere indicati per ulteriori handicap.

Cito dunque:

1. le ortesi: apparecchi che servono per il sostegno di gambe, braccia, tronco a anche cervicali (cap.2)
2. Carrozzelle da camera o da passeggio (cap. 9)
3. Veicoli a motore (cap. 10): qui ci sono delle particolarità, per le persone che conservano una certa capacità di guadagno e che il veicolo sia indispensabile per recarsi al lavoro vengono erogati contributi per l'ammortamento, per chi non ha capacità sufficiente saranno pagate le modifiche dell'auto che si rendono necessarie a causa della disfunzione.
4. apparecchi che facilitano la deambulazione (cap. 12): stampelle antibrachiali e deambulatori o sostegni ambulatori.

5. mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire mansioni consuete o facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro (cap. 13)
6. mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia (cap. 14) come modifiche architettoniche nell'appartamento, vedi adeguamento sala da bagno, doccia, WC, spostamento di pareti divisorie, ampliamento di porte, carrozzelle cingolate per salire/scendere le scale se indispensabili per permettere di uscire di casa
7. mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente.

**Informazioni personalizzate posso essere richieste a:
Ufficio Cantonale Assicurazione Invalidità
Via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 821 94 11**